

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1286

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOPEZ, LIBERTINI, BOFFARDI,
CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI,
GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI,
MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI
e VINCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1993

Modifiche agli articoli 6 e 7 e abrogazione dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernenti
l'imposta comunale sugli immobili

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dà attuazione all'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, in merito al riordino della finanza degli enti territoriali.

Le modifiche che si propongono tendono a sanare un'ingiustizia.

Infatti riteniamo che l'imposta comunale sugli immobili sia in contrasto con gli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione in quanto colpisce in particolare i possessori di prima casa. L'imposta in oggetto non è progressiva, in quanto con l'aliquota fissa non si tiene conto della consistenza del patrimonio. Crediamo che ci sia una forte differenza tra chi possiede la prima casa e chi, invece, possiede decine di unità immobiliari. Per questo proponiamo che l'imposta non sia più unica, ma progressiva e che tenga conto della consistenza del patrimonio del soggetto passivo.

Altro aspetto che intendiamo mettere in luce è che non è possibile accettare che si penalizzino coloro che sotto la spinta degli sfratti hanno dovuto accedere a mutui

onerosissimi, con l'aggiunta dell'imposta, mentre oltre 5 milioni di alloggi restano sfritti: occorre colpire pesantemente la speculazione.

Spesso dietro gli immobili non locati si nascondono canoni neri e cambi illegali di destinazione d'uso. Nella nostra proposta di legge indichiamo per queste unità immobiliari un'aliquota dell'8 per mille.

In ultimo, ma non perchè la questione sia di minore rilievo, intendiamo sanare una evidentissima ingiustizia presente nella legge n. 421 del 1992, nonché nel decreto legislativo n. 504 del 1992, laddove si prevede che l'imposta sia pagata anche dagli Istituti autonomi case popolari (IACP). Questa scelta porta al collasso economico degli IACP e rappresenta un ulteriore tassello per lo smantellamento dell'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni. Per questo motivo proponiamo di inserire tra i soggetti esenti dal pagamento dell'imposta gli IACP e, aggiungiamo, le organizzazioni del volontariato e le organizzazioni non governative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*). - 1. Le aliquote in misura progressiva sono stabilite con deliberazione approvata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

2. Le aliquote devono essere deliberate in misura compresa tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione alle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli immobili che risultino non locati, ovvero per gli immobili locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si applica un'aliquota pari all'8 per mille. L'aliquota deliberata dal consiglio comunale e quella relativa a unità immobiliari non locate non si applicano alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 6 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4».

Art. 2.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita dalla seguente:

«a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dagli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle organizzazioni del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*i-bis*) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che abbia un valore, determinato sulla base degli estimi catastali, inferiore a 350 milioni. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

Art. 4.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.